

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. CLIENTI
SETTORE EDILIZIA
Loro Sedi

SUBAPPALTO IN EDILIZIA

IVA - “reverse charge” - fatturazione senza Iva

Da giovedì **12 ottobre 2006** nell'edilizia entra in vigore il regime del cosiddetto “reverse charge”, tale nuova norma è stata introdotta dal comma 5 dell'articolo 35 del Decreto Legge Bersani che ha aggiunto all'articolo 17 del D.P.R. 633/72 il seguente comma sesto: *“le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”*.

Il meccanismo dell'inversione contabile dell'Iva (“reverse charge”) può essere così brevemente riassunto:

- il subappaltatore emette fattura per i lavori eseguiti senza addebitare l'Iva, indicando in fattura la norma che lo esonera dall'applicazione dell'imposta (art. 17 D.P.R. 633/72);
- il soggetto che riceve la fattura (senza Iva) deve registrarla e integrarla con l'indicazione dell'aliquota Iva e della relativa imposta dovuta;
- chi riceve la fattura la registra sia tra le fatture acquisti che tra le fatture emesse;

pertanto il versamento dell'Iva non viene effettuato né dall'appaltatore, che riceve fattura senza Iva, né dal subappaltatore che non applica l'Iva in fattura. Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.

Questa procedura non si applica quando il committente è un privato o quando dall'altra parte vi è un'impresa “consumatore finale”, cioè che non sia quella che costruisce e/o ristruttura.

La nuova norma si applica alle fatture emesse a partire dal 12 ottobre 2006, anche se relative a lavori eseguiti anteriormente, e si applica esclusivamente al contratto di subappalto nel settore dell'edilizia, non si estende ad altri settori.

Considerata la complessità e la portata innovativa di tale norma rimaniamo a disposizione per chiarimenti, con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 11 ottobre 2006.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

STUDIO SESANA ASSOCIATI s.a.s. di Giovanni Sesana & C.

20144 Milano - Via Foppa 7 - Tel. 02.49.80.639 r.a. - Fax 02.49.80.369 - e-mail: studiosesana@libero.it

C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Milano: 03243850967 - Numero REA: 1661622